

# Superbonus e unifamiliari, i pagamenti possono essere successivi al 30 settembre 2022

I lavori possono essere partiti anche dal 1° luglio; l'unica condizione per fruire del 110% fino al 31 dicembre 2022 è aver completato il 30% dell'intervento entro il 30 settembre 2022

10/10/2022 - Per poter beneficiare del Superbonus sulle unifamiliari fino al 31 dicembre 2022, è sufficiente aver realizzato il 30% dell'intervento complessivo entro il 30 settembre 2022. Non è invece necessario che, entro la stessa data, siano anche effettuati i relativi pagamenti.

Per fornire questo chiarimento, l'Agenzia delle Entrate ha modificato la [Circolare 33/E/2022](#). La formulazione della prima versione ha creato qualche dubbio, ma l'Agenzia ha corretto il tiro, pubblicando una versione aggiornata.

## Superbonus e unifamiliari, per la proroga contano i lavori

Nella **prima versione** della circolare l'Agenzia, con un esempio numerico, affermava che è possibile usufruire del Superbonus per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al Superbonus, pagamenti pari al 30% dei lavori effettivamente eseguiti.

Sembrava quindi che per ottenere la proroga bisognasse rispettare **due condizioni**:

- aver completato il **30% dei lavori** entro il 30 settembre 2022;
- aver **effettuato i relativi pagamenti** entro il 30 settembre 2022.

In realtà, la **condizione** prevista dalla normativa è **una sola**, cioè aver completato il 30% dell'intervento complessivo entro il 30 settembre 2022. I pagamenti possono anche essere effettuati successivamente, dando più tempo all'impresa per emettere la fattura.

La seconda versione della circolare corregge il refuso e afferma che è possibile usufruire del Superbonus per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al Superbonus, **lavori pari al 30%**.

Ricordiamo che un chiarimento analogo è stato fornito lo scorso giugno dall'allora sottosegretaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Maria Cecilia Guerra, durante un'interrogazione. La sottosegretaria ha spiegato che può beneficiare della proroga chi ha realizzato il 30% dei lavori entro la scadenza del 30 giugno 2022 (successivamente prorogata al 30 settembre 2022), mentre **non è sufficiente il pagamento dell'importo corrispondente al 30% dei lavori**.

La scadenza del 30 settembre 2022 si riferisce unicamente ai lavori. Per i pagamenti bisogna rispettare le altre condizioni previste dalla normativa.

## Superbonus e unifamiliari, i lavori possono essere iniziati dal 1° luglio 2022

Chiarito quindi che l'unica condizione per ottenere la proroga è aver completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022, non è rilevante nemmeno la data in cui questi lavori sono stati avviati.

La circolare chiarisce, già dalla prima versione, che in assenza di ulteriori indicazioni nella norma riferite alla data di inizio degli interventi, è possibile fruire del Superbonus anche nell'ipotesi in cui gli interventi siano **iniziati dal 1° luglio 2022** ovvero, laddove previsto dalla normativa edilizia, il titolo abilitativo sia stato presentato da tale data.

La precisazione risponde ai **dubbi** che si sono creati all'indomani della [proroga del Superbonus per le unifamiliari](#). Dal momento che il Superbonus sulle unifamiliari è scaduto il 30 giugno 2022 e che, inizialmente, poteva usufruire del Superbonus fino al 31 dicembre 2022 chi avesse completato il 30% dei lavori entro il 30 giugno, alcuni operatori del settore hanno ritenuto che non sarebbe stato possibile iniziare

i lavori dal 1° luglio, anche perché, avviando i lavori a partire da tale data, ci sarebbe stato poco tempo materiale per centrare l'obiettivo del 30% entro il 30 settembre 2022.

La circolare mette fine a questi dubbi, concludendo che le uniche condizioni da rispettare sono quelle espressamente previste dalla normativa.

**Circolare 06/10/2022 n.33/E**

[Agenzia delle Entrate - Modifiche introdotte dal decreto "Aiuti-bis" alla disciplina dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l'esercizio dell'opzione](#)